

TI_GERICHTE 15.2001.199 vom 22. Mai 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-05-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2001.199

FR: TI_GERICHTE 15.2001.199 du 22 mai 2001

IT: TI_GERICHTE 15.2001.199 del 22 maggio 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.05.2001
15.2001.199

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.2001.00199 Lugano 22 maggio 2001 FP/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul ricorso 24 aprile 2001 di _____ contro l'operato dell'Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro il verbale di pignoramento 2/4 aprile 2001 nelle esecuzioni n. _____ e n. _____ promosse nei confronti della ricorrente da _____ viste le osservazioni 3 maggio 2001 del Comune _____ 9 maggio 2001 dell'UE di Lugano esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto: A. Il Comune _____ procede nei confronti di _____ per l'incasso dei propri crediti. In data 2/4 aprile 2001 l'UE di Lugano ha provveduto al pignoramento a favore del creditore dell'importo di fr. 1'578.40 relativo all'eccedenza incassata dall'UE nel gruppo precedente. B. Con ricorso 27 marzo 2001 _____ insorge contro tale provvedimento contestandone la legittimità. C. Delle osservazioni del Comune _____ e dell'UE di Lugano si dirà, se necessario, in seguito. Considerando in diritto: 1. Per l'art. 110 cpv. 3 LEF i beni già pignorati possono nuovamente essere oggetto di un successivo pignoramento, ma soltanto nella misura in cui la somma ricavata non spetti ai creditori che procedettero al pignoramento anteriore. Tale procedura è indipendente dalla natura dell'oggetto pignorato e può essere applicata anche in caso di pignoramento di redditi (cfr. Ingrid Jent Sørensen, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.61 ad art. 110 LEF). 2. Nel caso in esame l'UE di Lugano avendo constatato l'esistenza di un'eccedenza di fr. 1'570.40 nel precedente gruppo n. _____, relativo ad un pignoramento di reddito, ha provveduto a pignorare tale importo a favore del Comune _____ che ha promosso le esecuzioni n. _____ e n. _____. L'agire dell'Ufficio è quindi da ritenere corretto e conforme a quanto sancito dall'art. 110 cpv. 3 LEF. 3. Ne consegue la reiezione del gravame. Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (cfr. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62

cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 17 e 110 LEF pronuncia: 1. Il ricorso 24 aprile 2001 _____, è respinto. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione a: - _____ Comunicazione all'UE di Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.